

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/06/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33634-segnalazione-dell-insolvenza-al-p-m-dal-singolo-giudice-fallimentare>

Autore: Bianchini Francesco

Segnalazione dell'insolvenza al P.M. dal singolo giudice fallimentare

Nota a sentenza n° 28 del 05/04/2012 del Tribunale Palermo, Sezione Fallimentare

Segnalazione dell'insolvenza al P.M. dal singolo giudice fallimentare

Nota a sentenza n°28 del 05/04/2012 del Tribunale Palermo, Sezione Fallimentare

Artt.6 e 7 L. Fall. - Iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento - Segnalazione del singolo giudice delegato non facente parte del collegio decidente – violazione dei principi di terzietà ed imparzialità - esclusione.

Massima: il Tribunale fallimentare può dichiarare il fallimento su richiesta autonoma del P.M. che abbia ricevuto la segnalazione dell'insolvenza da parte di un singolo giudice - non facente parte del collegio giudicante -, già delegato all'istruttoria di un procedimento prefallimentare, già archiviato per desistenza dell'originario creditore istante.

La recente sentenza in commento affronta l'ancora dibattuta¹ questione relativa alla legittimità della declaratoria di fallimento pronunciata su ricorso della procura della Repubblica, a seguito di segnalazione, da parte del giudice fallimentare, dell'insolvenza emersa nel corso di un procedimento prefallimentare.

La decisione dei giudici palermitani interviene a distanza di oltre tre anni di distanza dalla nota sentenza n°4632 del 2009 della suprema corte di cassazione, che aveva dato una diversa esegesi della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo sulla riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali e che aveva concluso per una soluzione diametralmente opposta a quella in esame.

Com'è noto, l'iniziativa officiosa per la dichiarazione di fallimento, originariamente prevista dal legislatore, è stata abrogata dalla recente riforma della legge fallimentare e parte della giurisprudenza ha ritenuto che l'eventuale segnalazione al p.m. ex art.7 L.Fall., da parte del tribunale fallimentare, comporterebbe la disapplicazione di una norma inderogabile, diretta a superare ogni contrasto delle citate norme fallimentari con il principio del giusto processo stabilito dall'art. 111 Cost..

La giurisprudenza del tribunale siciliano, tuttavia, affronta un caso particolare, in cui si è prestata particolare attenzione all'opportunità di prevenire ogni remota censura di violazione dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza.

Infatti, nella fattispecie, è avvenuto che il singolo giudice delegato all'istruttoria prefallimentare, a seguito delle rinunce alle istanze di fallimento, da parte dei creditori istanti e dopo il conseguente decreto di archiviazione², si è limitato a segnalare al p.m. "il possibile versare della società in stato di insolvenza".

Tale mera segnalazione, non certo vincolante per il p.m. e non accompagnata da alcuna decisione nel merito, è stata operata nella piena consapevolezza dell'indipendenza decisionale del magistrato *ad quem*, affinché, "in via del tutto autonoma, potesse valutare la sussistenza dei presupposti per l'istanza di fallimento" ex art.6 L. Fall..

¹ da ultimo, v.si Cass. n°9781 depositata il 14/06/2012

² si discute se la segnalazione possa effettuarsi esclusivamente "nel corso del procedimento"

La procura della Repubblica, organo terzo, ha valutato sia gli atti trasmessi dal singolo giudice fallimentare, sia altre qualificate fonti anche successive, ed ha autonomamente scelto di chiedere il fallimento, confermando così che la sua libera valutazione poteva fondarsi sia sulla *notitia decotiois* segnalata dal giudice fallimentare, sia su altre fonti (aggiuntive o anche solo alternative alla prima) comprovanti l'insolvenza.

A seguito dell'iniziativa del pubblico ministero, il collegio decidente è stato costituito tenendone fuori, esclusivamente per prudenti motivi di opportunità, il singolo giudice che, in precedenza, aveva trasmesso gli atti dell'istruttoria prefallimentare alla procura della Repubblica.

Dopo la nuova e più ampia istruttoria prefallimentare, il collegio, di cui – si ripete – non ha fatto parte il singolo giudice segnalante, ha deciso di accogliere³ l'istanza di fallimento autonomamente presentata dal p.m..

In conclusione, il singolo giudice segnalante si è limitato ad informare del dato fattuale della *notitia decotiois*, senza commenti personali e senza alcun potere decisorio di vincolare la decisione libera ed autonoma del p.m.; il p.m. ha deciso, autonomamente e senza alcun vincolo⁴, se presentare o meno l'istanza di fallimento; il tribunale ha ricevuto l'istanza di fallimento del p.m. ed ha deciso in composizione collegiale - senza la partecipazione del giudice segnalante⁵ -, di accogliere l'istanza di fallimento presentata dal p.m. (non certo dal singolo giudice segnalante) e confortata dall'istruttoria (nuova e più ampia), senza - ovviamente - essere vincolato dalla richiesta di quest'ultima parte processuale (né, tantomeno, dalla segnalazione ex art.7 L. Fall.), assicurando così indipendenza, terzietà ed imparzialità nella decisione.

19/06/2012 **Autore: Francesco Bianchini**

³ ma poteva ovviamente rigettarla se avesse accertato l'eventuale insussistenza dei presupposti per il fallimento

⁴ neanche di soggezione ad una verifica giurisdizionale esterna

⁵ si sarebbe potuta, in ipotesi, profilare l'opportunità della sua astensione o l'evenienza della sua ricasazione

TRIB PA
5/12/12

27/012 FALL
N 28/012 SENY
N 3585/012 CION
77/012 REF



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto dai Signori Magistrati:

Dott. *Antonio Novara*

Presidente

Dott.ssa *Clelia Maltese*

Giudice rel. ed est.

Dott. *Filippo Serio*

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento della



dente a Palermo, in via Rutelli n. 9, elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di Villafranca n. 41, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Liguori, dal quale è rappresentato in forza di procura al margine della memoria depositata all'udienza del 3 febbraio 2012

1
G

Con ricorso depositato il 21 dicembre 2011, la Procura della Repubblica di Palermo chiedeva il fallimento della [redacted] in liquidazione, stante l'irreversibile stato d'insolvenza della società.

A suffragio del ricorso poneva: l'ingente esposizione debitoria della [redacted] l. nei confronti dell'Erario (pari ad € 808.660,16); gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza; le risultanze della consulenza tecnica a firma del Dott. Lo Franco.

All'udienza del 3 febbraio 2012, si costituiva la [redacted] eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso, alla luce degli artt. 6 e 7 L.F., sul rilievo che il P.M. aveva presentato l'istanza di fallimento a seguito di segnalazione da parte del Tribunale fallimentare di Palermo.

Nel merito, contestava la sussistenza dello stato di insolvenza della società, sottolineando, al riguardo, diverse circostanze.

Richiamava, *in primis*, l'orientamento giurisprudenziale in base al quale "al fine di valutare lo stato d'insolvenza della società posta in liquidazione, deve solo accertarsi se l'attivo del patrimonio sociale sia o meno in grado di assicurarsi l'adempimento integrale delle passività".

Rilevava, ancora, che il consulente del P.M. non aveva esaminato i dati relativi agli anni 2010, 2011 e gennaio 2012, periodo nel quale si era registrata una progressiva diminuzione delle passività della società, (pari, complessivamente, al 31 gennaio 2012, ad € 1.810.028) a fronte di un incremento dell'attivo (pari oggi ad € 1.888.762), depositando all'uopo, fra l'altro, la situazione patrimoniale della società al 3 febbraio 2012 e la copia dei bilanci relativi agli anni 2005-2010 (tutti approvati l'1 febbraio u.s.).

29

A fronte della documentazione prodotta, il consulente della Procura depositava osservazioni scritte, insieme ad una nota, a firma del Banco Popolare soc coop. nella qualità di mandataria della Banca Popolare di Lodi, da cui emergeva un debito della [redacted] nei confronti di quest'ultimo istituto di credito pari ad € 705.050,03.

* * * * *

Tanto precisato, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 6 e 7 l.f., in quanto presentato dal P.M. a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale fallimentare, è infondata.

In primo luogo, non può non evidenziarsi che il Tribunale fallimentare non ha trasmesso al Procuratore della Repubblica gli atti del procedimento prefallimentare n. 44/2010, definitosi con un decreto di archiviazione a seguito della desistenza dei creditori istanti. A seguito di detta desistenza, il (solo) Giudice delegato, che non compone questo Collegio, ha "segnalato" al Procuratore della Repubblica l'ingente esposizione debitoria (pari ad € 808.660,16) della [redacted] nei confronti dell'Erario, affinché questi procedesse autonomamente alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di fallimento.

Valutazione che il Pubblico Ministero, nel caso in esame, ha effettuato alla luce degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e di una consulenza tecnica avente ad oggetto l'intera situazione patrimoniale e finanziaria della società.

In altri e più chiari termini, non può, in alcun modo, equipararsi la dichiarazione d'ufficio di fallimento alla segnalazione al Pubblico Ministero di circostanze da cui emerge lo stato di insolvenza di un'impresa: il Tribunale fallimentare in composizione collegiale si è limitato a prendere atto della "desistenza" dei creditori, senza porre in essere alcun accertamento dei presupposti (fra cui il versare della società in stato di insolvenza) per la dichiarazione di fallimento della società; il singolo Giudice delegato si è limitato a segnalare l'emersione, in seno alla procedura prefalli-

3

mentare, di circostanze che evidenziavano il possibile versare della società in stato di insolvenza, affinché il P.M., in via del tutto autonoma, potesse valutare la sussistenza dei presupposti per l'istanza di fallimento.

Da ciò discende la piena terzietà di questo Tribunale, che, come già detto, nel precedente procedimento, non ha operato alcuna valutazione in ordine allo stato di insolvenza della società.

Inoltre, nessun dato, testuale o sistematico, porta ad escludere dal novero dei "procedimenti civili" (di cui all'art. 7, primo comma n.2, l.f.) il procedimento prefallimentare, soprattutto alla luce della Relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, nel quale è affermato che *"la soppressione della dichiarazione di fallimento d'ufficio ... risulta bilanciata dall'affidamento al pubblico ministero del potere di dare corso all'istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale, nel corso di un qualsiasi procedimento civile, risulti l'insolvenza di un imprenditore; quindi anche nei casi di rinuncia (cd desistenza) al ricorso per dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti"*.

Rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, appare opportuno precisare che questo Tribunale aderisce al prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui, quando una società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.f. deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

Ciò posto, gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare portano ad escludere che l'attivo della [redacted] sia effettivamente superiore (o quanto meno eguale) alle passività.

G

omissis -

Infatti, non si comprende in forza di quali "accertamenti" il liquidatore abbia fortemente ridotto l'ammontare dei debiti previdenziali, indicati nel bilancio 2010 in € 540.671,00 e nella situazione patrimoniale al febbraio 2012 in € 250.360,00.

Infine, è appena il caso di precisare che solo nei confronti della Serit Sicilia s.p.a. la società presenta un'esposizione debitoria pari a € 850.317,00, mentre nella situazione patrimoniale al febbraio 2012 alla voce "ruoli esattoriali imposte" viene indicata la cifra di € 92.847,00.

* * * * *

Ritenuto, alla luce delle superiori considerazioni, che la [redacted] in liquidazione versa in stato d'insolvenza;

considerato, infine, che nessun dubbio sussiste sulla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società e sul possesso da parte della stessa dei requisiti dimensionali di cui all'art.1 l.f..

ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9 e 16 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

DICHIARA

il fallimento della [redacted] in liquidazione, con sede legale in Palermo, via Libertà 197, e sede amministrativa in via Enrico Albanese n.

[redacted] codice fiscale e partita IVA

[redacted]
domiciliato in Palermo, via Principe di Villafranca n. 41, presso lo studio dell'Avv.

- omissis -

Ordina la prenotazione a debito.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio della sezione quarta civile e fallimentare del Tribunale il giorno 5 aprile 2012

Il Giudice Estensore

Celia Maltese

Il Presidente

Antonio Novara

A. Novara

